

OGGETTO: Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale: integrazioni all'art. 29

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno;

Visto il vigente regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2005;

Ritenuto opportuno al fine di favorire sia la riattivazione delle cave dismesse da oltre 5 anni, sia l'apertura di nuove cave e quindi attirare investimenti e nuovi posti di lavoro nel territorio, dare la possibilità alle ditte interessate di valutare le potenzialità estrattive del sito stipulando un contratto di affitto di anni due, avendo poi la possibilità di estenderlo di sette anni, rientrando così in quanto previsto dall'art. 7 del regolamento vigente;

Dato atto che la lavorazione estrattiva sarà sempre svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 30 novembre 1998, n. 78 "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili" e s.m.i.

Ritenuto pertanto di integrare l'art. 29 con il seguente comma:

“ La Giunta Comunale al fine di riattivare cave dismesse da oltre 5 anni e favorire l'apertura di nuove cave, può ridurre la durata contrattuale di cui all'art. 7 ad anni 2 (due). In questo caso non sono previste le agevolazioni del comma precedente e dell'art. 28 e il canone dovrà essere interamente corrisposto per i due anni anche in caso di recesso anticipato. Prima del termine del periodo contrattuale così determinato, il conduttore di cava può chiedere l'estensione del contratto di ulteriori 7 anni “;

Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

Vista la L.R.T. n. 78 del 03.11.1998 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

D E L I B E R A

1) - di integrare l'art. 29 del Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale, con il seguente comma:

“ La Giunta Comunale al fine di riattivare cave dismesse da oltre 5 anni e favorire l'apertura di nuove cave, può ridurre la durata contrattuale di cui all'art. 7 ad anni 2 (due). In questo caso non sono previste le agevolazioni del comma precedente e dell'art. 28 e il canone dovrà essere interamente corrisposto per i due anni anche in caso di recesso anticipato. Prima del termine del periodo contrattuale così determinato, il conduttore di cava può chiedere l'estensione del contratto di ulteriori 7 anni “;

2) - di dare atto che il nuovo comma entrerà in vigore dal 16 aprile 2012;

3) - di dare mandato ai responsabili dei servizi di inviare copia dell'integrazione agli attuali concessionari di cave comunali.